

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11713-2011 proposto da:

COMUNE DI POTENZA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MATERA CONCETTA, PIGNATARI
BRIGIDA (dell'Ufficio Legale dell'Ente), giusta mandato a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

C.R.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 85/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 22.2.2010, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2012 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata la seguente relazione:

1. Il Comune di Potenza ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lucania 85/01/10 del 17 marzo 2010 che accoglieva l'appello della contribuente e disponeva che l'ICI per l'anno 2004 dovuta in relazione ad un immobile di proprietà della sig.ra C. gravasse sul custode giudiziario nominato a seguito di pignoramento.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite non escludono la applicazione a suo carico dell'ICI in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene; e non si trasferisce medio tempore in capo al custode giudiziale di cui all'art. 559 c.p.c.. E di ciò si trova puntuale conferma (come esattamente argomenta - a contrario - il Comune) nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, in quanto solo in tale caso il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 ha stabilito che l'imposta gravasse sul fallimento e venisse dedotta dall'importo ricavato con la vendita del bene. Il che conferma che in caso di pignoramento "ordinario" l'onere grava sul proprietario, che del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizzi direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
La controversia può essere decisa nel merito.
Appare giustificato procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 20 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013